

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00730/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessandro Ogliaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale 5697;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-a) del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11 (comunicato in pari data al ricorrente), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al

concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza”

-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

nonché, in via subordinata,

-c) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative” - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico;

-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati

-a) del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11 (comunicato in pari data al ricorrente), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso,

per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con

il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di “un profilo sanitario non compatibile con quello

previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza”;

-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

-c) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie

speciale n. 25 del 31.3.2017, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive

tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2

dell'apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di

riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni

di difficoltà relazionali sociali e lavorative” - richiede il possesso di un profilo sanitario

minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico;

-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

(oggetto del presente atto di motivi aggiunti)

-e) del decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, del Comandante

Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e

per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dall'art. 13.3 del

bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in

ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie

speciale n. 25

del 31.3.2017), con il quale sono state “... approvate le graduatorie finali di merito di cui

al verbale della commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, parte integrante

del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017”;

-f) del decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC, del Comandante

Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e

per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it (successivamente abrogato e

sostituito), come previsto dall'art. 13.3 del bando di concorso, per esami e titoli, per il

reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state “...

approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37, del 1° dicembre 2017, della

Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto”;

-g) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono stati partecipati ad un solo controinteressato;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio, il Collegio così dispone attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri, di:

- un sunto del ricorso, originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.